



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "STENIO"

Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Manutenzione e Assistenza Tecnica - Elettronica ed Elettrotecnica

Cod. Min. PAIS013004 C.F. 96002330825

Tel. Presidenza 091.815366 – Centralino 091.8145597 – Fax 091.8114135

E-Mail: pais013004@istruzione.it – Pec: pais013004@pec.istruzione.it – Sito Web: www.stenio.gov.it

Via Enrico Fermi-90018 Termini Imerese (Pa)

Regolamento sulla Vigilanza

(Allegato F)

Art. 1 Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino all'aula

- Al fine di regolamentare l'ingresso e l'uscita degli alunni dagli edifici scolastici, presso l'entrata è presente un collaboratore scolastico che presta anche la dovuta vigilanza sugli allievi.
- Gli altri collaboratori scolastici vigileranno sul passaggio degli allievi nei rispettivi piani fino all'entrata in aula.
- Per assicurare accoglienza e vigilanza, gli insegnanti dovranno trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- È fatto divieto assoluto agli alunni di invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.

Art. 2 Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

- La vigilanza sugli allievi fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti (art. 29, comma 5, CCNL Comparto Scuola 2006/2009): oltre a trovarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, i docenti dovranno vigilare all'uscita degli stessi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli art. 2047 e 2048 del Codice Civile.
- Durante l'esercizio delle attività didattiche il responsabile della vigilanza sugli allievi è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
- Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba, per seri motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe per non più di 10 minuti, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni fino al suo ritorno.
- Il collaboratore non può rifiutarsi di effettuare temporaneamente la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (tab. A, Profili di Area del Personale AAT CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se ne aveva ricevuto precedentemente l'affidamento.
- Durante le lezioni gli allievi non possono sostare fuori dall'aula tranne motivi eccezionali; le uscite devono essere autorizzate e controllate dagli insegnanti dell'ora.

Art. 3 Vigilanza nella frazione temporale dei cambi di ora dei docenti

- I collaboratori scolastici favoriranno il veloce cambio dei docenti alla fine dell'ora vigilando sugli alunni delle classi del piano loro affidato, in modo che il docente in uscita dalla classe possa velocemente recarsi nella classe dove terrà la lezione successiva.
- È necessario che i docenti si rechino tempestivamente nell'aula in cui terranno la lezione successiva, per consentire ai docenti in attesa del cambio di potere a loro volta recarsi nella classe di competenza.
- Per favorire ulteriormente il cambio di turno, i docenti che entrano in servizio in ore successive alla prima avranno cura di attendere la fine della lezione precedente davanti la porta dell'aula.
- Lo Staff di Presidenza deve accertarsi di eventuali ritardi o assenze di docenti nelle classi.
- In caso di ritardo o assenza non preannunciata dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti temporaneamente a vigilare sugli alunni, dandone nel contempo avviso al Dirigente Scolastico e, per le sezioni staccate, ai fiduciari e/o cofiduciari di plesso.

f. Art. 4 Vigilanza durante la pausa ricreativa

- a. La pausa ricreativa non comporta interruzione dell'attività didattica. La ricreazione si svolge sotto la vigilanza del docente in servizio in classe e con il supporto del personale ATA nei corridoi e nelle scale e negli spazi di pertinenza della scuola.
- b. I docenti in vigilanza sono tenuti a sorvegliare costantemente il loro piano di servizio e non allontanarsi se non in casi di assoluta necessità.

Art.5 Vigilanza durante le assemblee di istituto

- a. Sussiste l'obbligo di vigilanza a carico dei docenti che sono in servizio nelle ore di svolgimento dell'assemblea (vedi anche nota USR Veneto n.2561 del 24/ 4/ 2007).
- b. Per le assemblee svolte al di fuori dei locali della scuola permane l'obbligo di vigilanza dei docenti durante lo svolgimento dell'assemblea.

Art. 6 Vigilanza durante le assemblee di classe

- a. I docenti in servizio durante le ore di svolgimento dell'assemblea di classe sono responsabili dell'ordinato svolgimento della stessa. Possono uscire dall'aula se ritengono di aderire ad esplicita richiesta degli alunni ma devono rimanere reperibili in qualsiasi momento. In caso di allontanamento per giustificati motivi devono darne comunicazione al personale non docente perché provveda alla sorveglianza, nel rispetto del DPR 249/98.
- b. Per conseguire il fine formativo dell'abitudine al dialogo, del rispetto degli altri, dell'osservanza delle regole democratiche, il docente è invitato a sollecitare l'utilizzo di strumenti e tecniche validi a garantire l'andamento corretto della seduta, curando però di non violare spazi di libertà propri degli studenti.
- c. Al termine il docente controllerà che sia stato stilato il verbale e consegnato a uno dei collaboratori del Dirigente scolastico.

Art. 7 Permessi di uscita anticipata

- a. Per gli alunni minorenni i permessi di uscita in anticipo potranno essere rilasciati dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore, solo se prelevati personalmente da un genitore. Gli alunni maggiorenni esibiranno una presa d'atto da parte dei genitori.
- b. In casi di particolare urgenza e necessità (visite mediche o quanto altro documentato) gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente, previa produzione alla scuola della documentazione relativa all'evento eccezionale, purchè la stessa sia corredata da autorizzazione firmata dal genitore, congiunta a documento di identità sottoscritto dall'esercente la patria potestà.
- c. Non potranno essere rilasciati più di 6 permessi di uscita anticipata durante l'anno scolastico (3 per quadrimestre), salvo casi eccezionali che saranno valutati di volta in volta.

Art. 8 Vigilanza sui minori bisognosi di soccorso

- a. La vigilanza sui minori bisognosi di soccorso (alunni in situazione di handicap, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni e/o impossibilitati ad autoregolarsi) deve essere assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe, coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
- b. In caso di alunni colti da improvviso malore durante le lezioni sarà tempestivamente avvisata la famiglia dal docente in servizio nella classe; nel caso in cui i genitori non possano essere raggiunti o non siano nelle condizioni, in breve tempo, di recarsi a scuola, sarà chiamato il Pronto Soccorso.

Art.9 Vigilanza durante il tragitto scuola - palestra e viceversa

- a. Durante il tragitto scuola - palestra e viceversa la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di Educazione fisica.

Art. 10 Vigilanza durante gli spostamenti interni ed esterni degli alunni

- a. I docenti hanno l'obbligo di vigilare sul tragitto dall'aula ai laboratori degli allievi. Inoltre devono accompagnare e vigilare sugli alunni in caso di spostamento e permanenza in ambiti e spazi esterni a quelli della scuola.
- b. L'accesso alla sala insegnanti è consentito solo al personale docente e non docente della scuola. Gli allievi possono accedere solo per attività didattiche se accompagnati da un docente.

- c. È severamente vietato agli studenti di servirsi dell'ascensore se non accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico. Agli studenti è vietata la permanenza nei locali della scuola e negli spazi ad essa pertinenti in assenza di attività didattico-formative programmate.

Art.11 Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio, al termine delle lezioni

- a. Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che presso la porta d'uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di vigilare. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno sul transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Art. 12 Vigilanza durante le visite guidate e/o i viaggi di istruzione

- a. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi di istruzione dovrà essere assicurata costantemente dai docenti accompagnatori, assegnati nel rapporto di un docente ogni quindici allievi (C.M. n. 291/92).
- b. In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà assegnato, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti, un accompagnatore fino a due alunni disabili.
- c. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in maniera particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun modo di abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Art. 13 Sorveglianza dei cancelli

- a. Il personale non docente addetto alla sorveglianza all'ingresso, è tenuto anche alla sorveglianza dei cancelli.
- b. Durante la ricreazione i cancelli e/o i portoni d'ingresso (in caso di mancanza di spazi di pertinenza della scuola) devono rimanere chiusi onde evitare l'uscita degli alunni dalla scuola e l'eventuale ingresso di estranei.

Art. 14 Utilizzo uscite di sicurezza e scale di emergenza

- a. L'utilizzo delle scale di emergenza e delle uscite di sicurezza per scopi diversi da quelli previsti è severamente vietato.